



RIMESSA DOCUMENTARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N. 15 - 12038 Savigliano CN

n. telefono e fax: 0172.2031 / 0172.203.203

email: info@bancacrs.it sito internet: www.BANCACRS.IT

Registro delle imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CHE COSA E' LA RIMESSA DOCUMENTARIA

La rimessa documentaria consiste nel trattamento da parte della Banca, su istruzioni del cliente, di documenti finanziari e commerciali allo scopo di ottenere l'accettazione e/o il pagamento oppure di consegnare i documenti commerciali contro l'accettazione e/o il pagamento di quelli finanziari.

Sono considerati documenti finanziari le cambiali, i pagherò, gli assegni, le ricevute di pagamento o gli altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro. Sono considerati documenti commerciali le fatture, i documenti di spedizione, i documenti rappresentativi o gli altri strumenti analoghi.

Le parti interessate nell'incasso sono:

- Committente / ordinante;
 - è il venditore/esportatore/creditore che consegna alla propria banca i documenti conferendole il relativo mandato di incasso;
- Banca trasmittente:
 - è la banca incaricata di trasmettere i documenti, secondo le prescrizioni contenute nel mandato d'incasso alla banca presentatrice nel paese del compratore;
- Banca incaricata dell'incasso/Banca presentatrice: provvede all'effettivo incasso o fare accettare al trassato la tratta, conformemente alle istruzioni di incasso che ha ricevuto dalla banca trasmittente;
- Trassato/importatore:
 - è il compratore o importatore al quale vengono presentati i documenti per l'incasso.

Modalità di incasso:

- Documenti contro pagamento (D/P)
 - I documenti devono essere consegnati all'importatore/debitore contro pagamento;
- Documenti contro accettazione (D/A)
 - i documenti devono essere consegnati contro accettazione di una tratta o emissione di un pagherò: tali effetti possono essere trattenuti dalla banca presentatrice per l'incasso alla scadenza oppure restituiti alla banca trasmittente, a seconda delle istruzioni ricevute
- Franco pagamento:
 - i documenti vengono consegnati contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi;
- TRUST RECEIPT
 - i documenti vengono consegnati contro "Trust receipt = ricevuta fiduciaria" contenente l'impegno a versare alla banca l'importo indicato al verificarsi di un certo evento (es. avvenuta vendita della merce)



Tutta la materia è internazionalmente regolata dalla Brochure n. 522 "Norme Uniformi relative agli Incassi" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I principali rischi per l'esportatore sono:

- o mancato ritiro dei documenti da parte dell'importatore;
- o mancato pagamento differito;
- o l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- o rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- per i documenti di incasso con documento di trasporto diverso da polizza di carico, il cedente esportatore non è tutelato in alcun modo in quanto il trassato/importatore entrerà comunque in possesso della merce anche senza pagare i documenti o accettare la tratta;
- o smarrimento, furto o distruzione dei documenti nell'iter di incasso;
- o variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

I principali rischi per l'importatore sono:

- o Rischio di merce non conforme; merce che perviene prima dei documenti, con conseguenti spese aggiuntive per sosta o emissione di fidejussione sostitutiva di polizza di carico;
- o l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- o rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc. che interessano il paese di riferimento;

INCASSO L.C.R. FRANCIA

La Lettre de Change Relevé (L.C.R.) è un sistema di pagamento che prevede l'incasso elettronico di effetti cambiari e/o ricevute bancarie tramite una rete telematica istituita dalla Banque de France, che ne consente la smaterializzazione e la loro sostituzione con messaggi elettronici.

Per fruire di tale servizio, l'esportatore italiano deve prevedere, nell'accordo commerciale con il suo cliente francese, che il pagamento avverrà con L.C.R. scadente ad una determinata data (accettata dal debitore francese) e richiedere gli estremi identificativi della banca d'appoggio francese; tutti i dati dovranno essere forniti alla banca dell'esportatore (completati dai riferimenti riguardanti gli estremi della fattura e la scadenza richiesta per il pagamento) per l'immissione nel circuito elettronico di incasso L.C.R.

La banca francese, con la quale si attiva il servizio, ricevuti i dati, li inserisce nel sistema che, attraverso la Banque de France, raggiungono la banca del debitore che stampa la ricevuta e la sottopone al debitore per l'accettazione.

Alla scadenza l'importo è accreditato salvo buon fine sul conto del cliente esportatore.

In caso di non pagamento della L.C.R. accettata il debitore francese è segnalato alla Banque de France che procede all'"interdition bancaire" che produce effetti simili al nostro protesto.

In questo caso l'accredito s.b.f. viene stornato mentre, in caso contrario, decorsi i giorni concordati tra la banca italiana e quella francese, l'accredito è considerato definitivo e non più stornabile.

Vantaggi:

- Rispetto della scadenza del pagamento e certezza dell'esito.
- Rapida comunicazione di un eventuale insoluto.
- Riduzione dei tempi e dei costi di incasso rispetto alla rimessa documentaria al dopo incasso
- Risparmio delle spese di bollatura rispetto agli effetti cartacei

Rischi specifici:

Il rischio principale è rappresentato dal mancato pagamento da parte del debitore estero.



CONDIZIONI ECONOMICHE

Rimborso spese informazione precontrattuale

€ 0,00

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico € 0,7

per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

IMPORT (al dopo incasso)

Commissioni per accettazione:

-effetto semplice 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00 documenti 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00

Commissioni incasso:

effetti / assegni / documenti
 Commissione di intervento
 cambio applicato:
 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00
 0,15% con minimo € 3,50
 "Durante" del giorno di esecuzione dell'operazione + spread max +/-1.00%

- eventuali spese reclamate da banca estera corrispondente.
- valuta di addebito = giorno di esecuzione dell'operazione

EXPORT (al dopo incasso)

Commissioni per accettazione:

- effetto semplice 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00 - documenti 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00

Commissioni incasso:

effetti/ assegni / documenti
 Commissione di intervento
 cambio applicato:
 0,20% con minimo € 15,00 max € 100,00
 0,15% con minimo € 3,50
 "Durante" del giorno di esecuzione dell'operazione + spread max +/-1.00%

- recupero costo del corriere minimo € 50,00 max € 150,00

- valuta di accredito:

operazioni in Euro: 1 gg. lav. da valuta banca corrispondente operazioni in divisa: 2 gg. lav. da valuta banca corrispondente - secondo il calendario Forex della divisa interessata.

INCASSO L.C.R. FRANCIA

Commissione incasso Canale Manuale € 4,30 Canale Magnetico € 4,00 Canale Telematico (non disponibile) € 3,50

valuta di accredito:
effetti a scadenza
effetti a vista

4 gg. fissi dopo la data di scadenza
10 gg. fissi dopo la data di presentazione

Commissione insoluto € 20,00

Commissioni per modifiche varie (richiami, proroghe, annullamenti) € 10,00

gg di indisponibilità 20 gg. lavorativi dopo la scadenza

Foglio informativo redatto ai sensi del D.L. 01.09.1993, n. 385 e della Delibera CICR del 04.03.2003 Aggiornamento Decorrenza 03.09.2021 pagina 3 di 5



RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Ordinante	è il venditore/esportatore/creditore che consegna alla propria banca i documenti conferendole il relativo mandato di incasso;
Banca trasmittente	è la banca incaricata di trasmettere i documenti, secondo le prescrizioni contenute nel mandato d'incasso alla banca presentatrice nel paese del compratore
Banca presentatrice	provvede all'effettivo incasso o fare accettare al trassato la tratta, conformemente alle istruzioni di incasso che ha ricevuto dalla banca trasmittente
Trassato	è il compratore o importatore al quale vengono presentati i documenti per l'incasso.
Documenti contro pagamento D/P	I documenti devono essere consegnati all'importatore/debitore contro pagamento
Documenti contro accettazione D/A	i documenti devono essere consegnati contro accettazione di una tratta o emissione di un pagherò: tali effetti possono essere trattenuti dalla banca presentatrice per l'incasso alla scadenza oppure restituiti alla banca trasmittente, a seconda delle istruzioni ricevute
Franco pagamento	i documenti vengono consegnati contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi
TRUST-RECEIPT	i documenti vengono consegnati contro "Trust receipt = ricevuta fiduciaria" contenente l'impegno a versare alla banca l'importo indicato al verificarsi di un certo evento (es. avvenuta vendita della merce)



Commissioni	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per
di intervento	l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Calendario Forex	Calendario valido per i regolamenti Internazionali, corrispondente di norma al secondo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione della transazione Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito REUTERS
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Cambio Durante	Il cambio "Spot" (consegna immediata della valuta) stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere un'unità dell'altra divisa.
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazza di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per l'operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei paesi aderenti all'UME
Valuta di addebito/ accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Valuta / divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 522 del 1995) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo di incassi documentari.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)